

## IL TRIBUNALE DI TREVISO-SEZIONE SECONDA CIVILE

composto dai magistrati:

dott.	Antonello	Fabbro	Presidente rel.
dott.	Alberto	Valle	Giudice rel.
dott.	Alessandro	Girardi	Giudice

riunito in camera di consiglio, ha pronunciato il seguente

### DECRETO

IMC  
Nel procedimento di opposizione a stato passivo, promosso da  
La Maison di Carnelos Sante & C. Snc, in persona del legale rappresentante,  
avv.ti Riccardo Tedeschi e Paolo Gracis dom.

caso.it  
contro

Fallimento Acropolis Srl, in persona del liquidatore, avv. Giancarlo Allegri  
dom.

1. La Maison di Carnelos Sante & C. Snc si è insinuata al passivo del  
Fallimento Acropolis per il complessivo importo di Euro 93.591,43 in via  
privilegiata ex artt. 2751 bis, n. 5, c.c. e 2764 c.c. per canoni di locazione ed  
ha proposto domanda di rivendica e restituzione di alcuni macchinari.

Avverso il provvedimento che ha rigettato entrambe le domande - quanto  
all'insinuazione per difetto di data certa opponibile alla massa del contratto di  
locazione, quanto alla rivendica per mancanza di prova dell'acquisto dei beni  
da parte de La Maison e, con riferimento ad una linea di imballaggio, perché

bene non identificato tra quelli inventariati, ha interposto opposizione, producendo nuova documentazione e formulando istanze istruttorie.

Nel procedimento si è costituita curatela eccependo l'inammissibilità della produzione di nuovi documenti in sede d'opposizione a stato passivo e chiedendo nel merito il rigetto del ricorso.

2. Nel procedimento di opposizione a stato passivo non trova applicazione il divieto di *nova*, ivi comprese le produzioni documentali, posto in tema di giudizio ordinario d'appello dall'art. 345 c.p.c. (Cass. 25.2.2011, n. 4708).

L'eccezione preliminare d'inammissibilità della produzione documentale dimessa da La Maison unitamente al ricorso in opposizione, sollevata da curatela, deve perciò essere disattesa.

3. L'insinuazione del credito per canoni locativi si fonda sulla produzione in giudizio di copia fotostatica del contratto di locazione corredato della ricevuta di registrazione telematica, delle fatture emesse dalla locatrice, della sua contabilità e delle dichiarazioni dei redditi.

Fatture, contabilità e dichiarazioni dei redditi della ricorrente sono inidonee a provare il credito, *an e quantum*, perché si tratta di documentazione proveniente e formata dal creditore che non dimostra la costituzione del rapporto in forza del titolo dedotto, e perché priva di efficacia probatoria privilegiata nei confronti del Curatore, il quale in sede di verifica dello stato

passivo assume la posizione di terzo, nei cui confronti non può perciò essere invocata la previsione di cui all'art. 2710 c.c..

Quanto al contratto ed alla sua registrazione telematica – fatto mediante il quale la ricorrente si propone di dimostrarne l'antiorità all'apertura del concorso e perciò l'opponibilità alla massa – si tratta di documenti prodotti in copia fotostatica, la cui conformità all'originale è stata tempestivamente disconosciuta dalla curatela.

In difetto di produzione degli originali, ed in mancanza di altri elementi in base ai quali inferire la conformità agli originali non prodotti, alle copie in questione non può essere attribuita efficacia rappresentativa della sussistenza ed efficacia dei fatti giuridici, costitutivi del diritto di credito insinuato e della sua opponibilità alla massa, che vi appaiono rappresentati.

Ne segue il rigetto della domanda di ammissione del credito.

4. Parimenti inaccoglibile è la domanda di rivendica e restituzione.

La documentazione, mediante la quale la ricorrente si propone di dimostrare di essere (stata) proprietaria dei beni mobili oggetto di rivendica, per averli acquistati da terzi, è priva di data certa opponibile al fallimento.

Non vi è comunque prova del titolo, diverso dalla proprietà od altro diritto reale, in forza del quale i beni rivendicati si sarebbero trovati nel godimento della fallita al momento dell'apertura del concorso (sull'onere probatorio al riguardo gravante sul rivendicante cfr., per tutte, Cass. 20.7.2007, n. 16158).

Non è ammissibile, siccome generico e valutativo, oltrech  inteso a provare per testi il contenuto di un contratto, il cap. 2, concernente la concessione in uso di 'alcune macchine' alla fallita, 'in virt  di un contratto di comodato stipulato nel febbraio 2008'.

Ugualmente inammissibili, siccome implicanti valutazioni non consentite ai testi, i capp. 1 e 3.

Esplorativa la richiesta Ct .

5. Il ricorso deve perci  essere integralmente rigettato, con tassazione delle spese di lite secondo soccombenza e liquidazione come da dispositivo (in difetto di deposito di nota).

p.q.m.

rigetta il ricorso;

condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio, che liquida in complessivi Euro 2.800,00 per diritti ed onorari, oltre accessori di legge.

Cos  deciso in Treviso, il 9.7.2010

TRIBUNALE DI TREVISO  
MINISTERO DELLA  
Giustizia  
Pervenuta e  
depositata in cancelleria il 9-12-04

IL CANCELLIERE: 

Il Presidente  
